

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, approvato con Decreto Rettorale n. 10.297 del 27 febbraio 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento delle Residenze Universitarie IULM emanato con Decreto Rettorale n. 17809 del 24 maggio 2017;
- VISTO** il bando per l'assegnazione dei posti letto presso le Residenze universitarie IULM – Via Santander e Cascina Moncucco – a favore degli studenti iscritti alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM per l'anno accademico 2019-2020, emanato con Decreto Rettorale n. 18536 del 6 maggio 2019;
- ATTESO CHE** in data 21 giugno 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei posti letto presso le citate Residenze;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 17 luglio 2019;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24 luglio 2019

DECRETA

Il *Regolamento delle Residenze Universitarie IULM Via Santander e Cascina Moncucco*, citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

Il Rettore
Prof. Gian Battista CANOVA



Milano,

25 LUG. 2019

Reg.to al n.

18624

REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE IULM VIA SANTANDER E CASCINA MONCUCCO

All'interno del Campus Universitario sono presenti due residenze: la **Residenza Universitaria IULM di via Santander**, realizzata per iniziativa dell'Ateneo e l'allora I.S.U. per l'Università IULM, con il contributo della Regione Lombardia e la **Residenza Universitaria IULM Cascina Moncucco** di proprietà del Comune di Milano il cui recupero è avvenuto con la tutela della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici.

Entrambe le residenze hanno contribuito al recupero e alla riqualificazione di aree esistenti, al fine di creare servizi funzionali allo studio e allo sviluppo dei rapporti sociali nell'ambito della comunità accademica e con l'intento di attrarre un numero sempre più elevato di studenti, ricercatori e Visiting Professor, al fine di incentivare l'internazionalizzazione dell'Ateneo.

ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

Art. 1 - Requisiti necessari per l'assegnazione del posto alloggio

- 1) Il posto alloggio presso la Residenza viene assegnato agli studenti iscritti presso l'Università IULM in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati in un apposito bando annuale. Nel medesimo bando vengono definiti i termini e le modalità di assegnazione del posto sulla base di un'apposita graduatoria. L'assegnazione dell'alloggio è personale, l'ospite utilizza il posto letto per tutto il periodo del conferimento, annualmente definito, e acquisisce il godimento dei locali assegnati, anche in uso comune, secondo i limiti e le norme stabilite dal presente Regolamento interno, dal bando di assegnazione degli alloggi, nel rispetto dei diritti degli altri assegnatari. Allo studente ospite è fatto divieto di cederne l'uso, anche temporaneo, ad altri, o comunque alloggiare estranei, pena l'immediata revoca del beneficio, restando inoltre a suo carico le eventuali conseguenze civili e penali.
- 2) Al momento dell'ammissione, lo studente deve presentare alla Direzione della Residenza:
 - copia di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto)
 - copia del codice fiscale
- 3) Lo studente dovrà inoltre sottoscrivere:
 - il “*Regolamento delle Residenze Universitarie IULM: di Via Santander e di Cascina Moncucco*”
 - il “*Verbale di consegna sullo stato della stanza assegnata e degli arredi contenuti in essa e negli spazi comuni*”.

Art. 2 - Deposito cauzionale

Al momento della prima ammissione, lo studente deve provvedere al pagamento del deposito cauzionale infruttifero, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La cauzione è rimborsabile, senza interessi, entro 60 giorni dalla restituzione delle chiavi della camera assegnata a seguito della verifica, effettuata dalla Direzione della Residenza, delle condizioni dell'alloggio (camera assegnata e spazi comuni) e del materiale in dotazione allo studente ospite, e non prima che abbia eseguito tutti i pagamenti previsti per le rette alloggio a condizione che non sussistano debiti di qualsiasi natura nei confronti dell'Università.

Qualora lo studente non si faccia carico di eventuali danni arrecati ai beni, strutture, arredi delle Residenze, nonché di addebito per eventuali spese di pulizie straordinarie e/o per sgombero di effetti personali lasciati sia nella camera sia negli spazi comuni delle Residenze nonché del ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di conservazione della camera, la cauzione potrà essere utilizzata anche per concorrere al pagamento dei costi di ripristino e per il risarcimento del danno. Fatto salvo il diritto di agire per il recupero di maggiori somme non garantite dal deposito cauzionale.

Art. 3 – Modalità di pagamento

- 1) Il pagamento delle rette dovrà avvenire—secondo le modalità espressamente indicate dall'Università IULM all'atto dell'accettazione del posto letto assegnato.
- 2) Lo studente è tenuto a conservare le ricevute attestanti i pagamenti effettuati.
- 3) In caso di ritardato pagamento, si procederà all'applicazione degli interessi legali.
- 4) Se il ritardo del pagamento si protrae per più di un mese, si procederà al blocco amministrativo della carriera universitaria e, decorsi tre mesi, alla revoca del posto alloggio.

UTILIZZO DELL'ALLOGGIO

Art. 4 – Regole di comportamento in collettività

- 1) In una residenza collettiva il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale della gestione, all'osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione, che sole possono garantire la quotidiana convivenza.
- 2) Nell'ambito di tale norma generale, lo studente deve osservare le disposizioni di cui al presente Regolamento, che sottoscrive per accettazione all'atto dell'ammissione e che dichiara di conoscere. Copia del presente Regolamento, aggiornato con le successive modifiche, viene affissa presso la reception delle Residenze.

- 3) Lo studente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti di Polizia Urbana e di Pubblica sicurezza in quanto applicabili, quelle relative agli obblighi dei conduttori, nonché ogni prescrizione aggiuntiva, rispetto al presente Regolamento, emanata dalla Direzione della Residenza e dall'Università IULM.
- 4) Lo studente non può trasferire, neppure temporaneamente, la propria residenza presso la Residenza Universitaria, fatti salvi i casi tassativamente previsti dal D.P.R. 30 luglio 2012 n° 154 e successive modificazioni, mentre è possibile eleggervi il domicilio.
- 5) Lo studente è responsabile del buon uso e della cura della propria camera, degli arredi, degli impianti e delle forniture; la Direzione della Residenza, può compiere, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento interno, periodiche ispezioni.
- 6) Lo studente è tenuto a:
 - a) utilizzare tutti gli spazi e le attrezzature (in particolare gli spazi e le dotazioni comuni) nel rispetto e d'intesa con gli altri ospiti;
 - b) informare tempestivamente di eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione; la Direzione della Residenza, a seguito di specifica segnalazione all'Università IULM, potrà sospendere temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio fino alla completa guarigione da attestarsi con l'apposito certificato medico;
 - c) esporre avvisi, cartelli, od altro solo negli spazi appositamente riservati;
 - d) segnalare tempestivamente alla Direzione della Residenza eventuali guasti o danni delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione, nonché degli impianti (con particolare riguardo a tubazioni e rubinetti di acqua, termostati ecc.);
 - e) rispettare le norme igieniche, l'ordine ed il rispetto del decoro, sia nella camera assegnata che negli spazi comuni;
 - f) chiudere a chiave la propria stanza in caso di assenza e riconsegnare le chiavi alla Reception;
 - g) dare comunicazione per iscritto di assenze che si protraggono oltre i 15 giorni e consegnare alla Direzione della Residenza la chiave della stanza assegnata;
 - h) consentire l'accesso al personale incaricato dell'esecuzione delle pulizie, nonché dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 9;
 - i) usare in maniera appropriata gli apparecchi telefonici presenti, sia nella camera assegnata sia negli spazi comuni;
 - j) utilizzare in maniera appropriata le attrezzature informatiche connesse alla rete, il presente Regolamento rinvia a quanto espresso dalla normativa italiana in materia e dalle linee guida previste dall'Università IULM nell'apposito documento;
 - k) usare in maniera appropriata gli apparecchi e le attrezzature presenti negli spazi comuni della Residenza;
 - l) provvedere al riordino personale della stanza, in modo che risponda alle norme igieniche e di decoro, anche rimuovendo e custodendo i propri effetti personali all'interno degli armadi, ripostigli e/o appositi locali se esistenti ed indicati;
 - m) l'ospite è tenuto al rispetto ed al riordino degli spazi comuni dopo il loro utilizzo, con particolare riferimento ai locali delle cucine comuni e dei relativi spazi dedicati alla consumazione dei pasti;

- n) attenersi ai regolamenti predisposti dall'Università IULM per l'utilizzo delle infrastrutture didattiche e/o ricreative della Residenza e/o degli specifici servizi attivati all'interno della stessa;
 - o) rispettare le norme sul divieto di fumo in luoghi pubblici (Legge 16/1/2003, n. 3);
 - p) prendere nota delle indicazioni inerenti ai piani di emergenza con particolare riferimento ai numeri utili e al punto di raccolta;
 - q) partecipare obbligatoriamente alle prove d'emergenza;
 - r) nel caso di organizzazione di eventi o feste gli studenti devono attenersi alle modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
- 7) Lo studente non può:
- a) tenere, sia nelle stanze che negli spazi comuni, armi e sostanze stupefacenti e superalcolici, nonché sostanze nocive o materiali infiammabili;
 - b) tenere animali nei locali della Residenza e nelle aree esterne ad essa annesse, con l'eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - c) arrecare disturbo agli ospiti. In particolare dopo le ore 23.00 e prima delle ore 8.00 sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità, al riposo e allo studio; nelle restanti ore della giornata l'utilizzazione di strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici ecc. deve essere tale da non arrecare disturbo alcuno;
 - d) giocare d'azzardo, ovvero partecipare a giochi d'azzardo;
 - e) collocare materiale ingombrante (biciclette, brandine, carrelli del supermercato, ecc.) in modo permanente negli spazi comuni e nelle stanze;
 - f) collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
 - g) gettare nei condotti di scarico di lavabi, latrine ecc., materiali che possano otturare le tubazioni;
 - h) attuare modifiche o adattamenti nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti;
 - i) manomettere l'impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento, di rilevatori di pericolo;
 - j) asportare o introdurre mobili ed attrezzature di qualunque tipo nei locali comuni e nelle stanze, salvo casi esplicitamente autorizzati;
 - k) procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi e di ogni altro elemento esistente nella Residenza;
 - l) eseguire direttamente o far eseguire da terzi interventi di riparazione;
 - m) gettare acqua o altri materiali che possano causare danno ai locali, o costituire pericolo per l'incolumità degli assegnatari e dei passanti;
 - n) utilizzare stufe, candele, forni, piastre elettriche, forni a microonde, griglie o fornelli di qualsiasi tipo al di fuori delle apparecchiature appositamente fornite dalla Residenza;
 - o) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - p) installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli in dotazione;
 - q) assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio a persone o cose o che costituiscano violazioni di Leggi e Regolamenti vigenti.

Art. 5 - Danneggiamenti e ammanchi

- 1) Per gli interventi derivanti da danneggiamenti e ammanchi dovuti a cattivo uso o colpa, la somma da corrispondere sarà pari ai costi effettivamente sostenuti per la sostituzione del bene danneggiato o mancante o per la riparazione di quest'ultimo.
- 2) Nel caso in cui non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascuno studente sarà responsabile in solido con gli altri assegnatari dei danni riscontrati all'interno della camera, e con gli altri assegnatari dei danni riscontrati negli spazi comuni della Residenza.
- 3) Il danno dovrà essere rifuso entro dieci giorni dalla sua notifica. Gli studenti responsabili dovranno effettuare il pagamento in base alle indicazioni stabilite di volta in volta. Qualora lo studente non provveda entro il termine di 30 giorni, si applicherà una mora pari al 10% dell'importo del danno. Oltre il sessantesimo giorno si procederà alla notifica del richiamo scritto, secondo quanto previsto dall'art. 16 e seguenti del presente Regolamento.
- 4) In caso di smarrimento o di furto della chiave che permette l'ingresso alla camera, lo studente deve farne immediata segnalazione alla Direzione della Residenza.

Art. 6 - Oneri dell'assegnatario

- 1) Lo studente è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata utilizzando gli appositi contenitori posizionati all'interno delle camere, sui balconi e nelle aree comuni.
- 2) Tutti gli assegnatari devono provvedere al riordino della stanza, rimuovendo e custodendo i propri effetti personali all'interno di armadi, ripostigli, magazzini e/o altri locali presenti nella Residenza. La Direzione della Residenza declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali degli studenti.
- 3) Nel caso si rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria durante la chiusura estiva (es. imbiancatura della stanza) l'Università IULM ne deve dare preavviso di almeno 15 giorni agli assegnatari, che sono tenuti a rimuovere tutti gli effetti personali depositandoli in spazi appositamente allestiti.
- 4) In caso di dimissioni anticipate dall'alloggio lo studente è tenuto, entro 15 giorni, a rimuovere dalla Residenza tutti gli effetti personali; decorso tale termine allo stesso verranno ulteriormente addebitati i costi di sgombero.

Art. 7 - Accesso all'alloggio di persone non assegnatarie

- 1) Allo studente è consentito di ospitare nella Residenza e nella stanza a lui assegnata contemporaneamente un massimo di due persone estranee in qualità di visitatori, purché ciò non arrechi danni e disturbo agli altri assegnatari. Lo studente ospitante deve darne comunicazione al personale di portineria. Il visitatore, durante la presenza all'interno degli alloggi, è tenuto al rispetto del vigente Regolamento.

- 2) E' fatto assoluto divieto di introdurre o far permanere nella Residenza persone estranee dalle ore 24.00 alle ore 8.00. E' esclusa la presenza nelle Residenze, a qualunque titolo, di minorenni non accompagnati da un genitore.
- 3) Lo studente sarà responsabile dei danni arrecati dagli estranei ospitati a suo nome e risponderà comunque delle inosservanze al presente Regolamento.
- 4) E' fatto obbligo al visitatore di declinare le proprie generalità al personale di portineria, consegnando un documento di riconoscimento valido che verrà custodito fino al momento in cui terminerà la sua visita.
- 5) Tutti i casi di ricezione di visitatore senza dichiarazione delle generalità al personale di portineria sono considerati atto di sublocazione e sono tassativamente vietati e puniti, con sanzione pecuniaria come previsto dall'art.19 del presente Regolamento.

Art. 8 - Accesso all'alloggio da parte della Direzione della Residenza

- 1) La Direzione della Residenza è in possesso di una copia delle chiavi di accesso alle stanze.
- 2) L'accesso alle stanze da parte della Direzione della Residenza può aver luogo:
 - a) alla presenza di almeno uno degli assegnatari:
 - in caso di periodici controlli effettuati durante il periodo di assegnazione;
 - dietro richiesta degli assegnatari stessi o almeno uno di essi.
 - b) anche in assenza degli assegnatari, con preavviso di almeno 24 ore:
 - per sopralluoghi di verifica delle condizioni della stanza, all'inizio e alla fine del periodo di assegnazione o nell'ambito dei controlli finalizzati alla manutenzione;
 - per effettuare controlli od interventi straordinari relativi agli impianti nell'alloggio;
 - c) anche in assenza degli assegnatari senza alcun preavviso:
 - per eseguire le pulizie settimanali ed il cambio della biancheria;
 - per eseguire interventi o riparazioni con carattere d'urgenza;
 - nel caso di prolungata assenza dell'assegnatario o nel caso il posto alloggio risulti indebitamente occupato da persone estranee.

Art. 9 - Disponibilità e utilizzo di posti momentaneamente vacanti

- 1) Lo studente che durante il periodo di assegnazione debba assentarsi dalla Residenza per periodi superiori ai 30 giorni per recarsi presso altra Università italiana o straniera per motivi di studio, o debba assentarsi per stage organizzato dall'Università in luogo non facilmente raggiungibile dalla Residenza, deve segnalare preventivamente (15 giorni di preavviso) all'Università IULM ed alla Direzione della Residenza la durata e le motivazioni dell'assenza e dare le dimissioni temporanee dal posto alloggio.
Durante tale periodo il posto letto sarà momentaneamente assegnato ad altro studente. Gli aventi diritto potranno prendere possesso del posto letto loro assegnato soltanto alla data di scadenza del progetto di mobilità, indicata sulla certificazione presentata, fatte salve eventuali disponibilità di posti letto in caso di rientro anticipato dal programma di mobilità.

- 2) Lo studente è tenuto, almeno quindici giorni prima del suo rientro, a darne comunicazione all'Università IULM ed alla Direzione della Residenza che gli garantiranno l'assegnazione di un nuovo alloggio.

Art. 10 - Trasferimento d'ufficio ad altro alloggio nella Residenza

- 1) La Direzione della Residenza può procedere, per documentate esigenze organizzative, funzionali o di servizio, con un preavviso all'interessato non inferiore a quindici giorni, a trasferimenti dello studente assegnatario (ad es. necessità di eseguire interventi tecnici straordinari o con carattere di urgenza, necessità di occupare una stanza doppia con due studenti).
- 2) In casi di particolare gravità, l'Università può procedere al trasferimento d'ufficio con preavviso di sette giorni.
- 3) Lo studente trasferito ad altro posto alloggio è tenuto a lasciare la camera sottoscrivendo il check-out e a consegnare le chiavi alla Direzione della Residenza.
- 4) Richieste di trasferimenti d'alloggio in corso d'anno da parte dello studente verranno valutate di volta in volta dall'Università IULM.

Art. 11 - Rinuncia al posto alloggio

- 1) L'ospite assegnatario può recedere anticipatamente dall'assegnazione del posto letto secondo le modalità indicate nel bando di concorso annuale.
- 2) L'ospite che ha rinunciato all'alloggio perde ogni diritto per il residuo periodo del bando di cui era assegnatario, a meno che la rinuncia non sia dovuta a gravi e comprovati motivi (malattia dell'assegnatario e/o dei familiari, soggiorno di studio presso altra sede universitaria italiana o straniera, attività di ricerca per la stesura della tesi in altra città, regione, nazione). Il rinunciatario ha diritto a partecipare al nuovo bando per l'assegnazione dell'alloggio.

Art. 12 - Modalità di rilascio del posto alloggio

- 1) Al momento dell'effettivo rilascio dell'alloggio, lo studente deve tassativamente sottoscrivere l'apposito verbale di consegna (check-out) e restituire le chiavi. Tale attività è svolta con un sopralluogo congiunto, svolto unitamente alla Direzione della Residenza, nei giorni da lunedì a venerdì in orario d'ufficio.
- 2) Gli eventuali danneggiamenti o ammanchi, rispetto all'assegnazione (check-in), saranno addebitati allo studente previa trattenuta dal deposito cauzionale, salvo il risarcimento delle maggiori somme dovute.
- 3) Nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio non ottemperi agli adempimenti richiesti nei punti precedenti verrà trattenuto l'intero importo del deposito cauzionale versato al momento dell'assegnazione.

Art. 13 - Chiusura estiva delle residenze

Le Residenze rimangono chiuse nel periodo estivo dal 1 al 31 agosto. Eventuali variazioni rispetto a tale periodo verranno comunicate tempestivamente agli studenti assegnatari.

Art. 14 - Utilizzo spazi comuni

Le Residenze sono dotate di aree e servizi comuni:

- servizio di lavanderia;
- servizi wireless;
- cucine comuni;
- sala break;
- sala computer.

- 1) L'uso delle aree comuni è riservato esclusivamente agli ospiti della Residenza che avranno cura del riordino, della pulizia e della funzionalità di spazi ed attrezzature. Il loro utilizzo è consentito tra le ore 8:00 e le ore 24:00 di tutti i giorni (le sale break sono aperte 24 ore su 24).
- 2) Le altre aree comuni sono disponibili per residenti ed ospiti di residenti che dovranno rilasciare al momento dell'ingresso un documento valido, come espressamente indicato all'art. 7. n. 4) e comunicare l'orario di uscita (che dovrà avvenire entro le ore 24:00). Il loro utilizzo si deve svolgere nel rispetto del presente Regolamento tra le ore 8:00 e le ore 24:00 di tutti i giorni.
- 3) Se si riscontrano danni a beni, strutture, arredi nelle parti comuni, nonché in presenza di spese per pulizie straordinarie, nei casi in cui non sia possibile risalire ai responsabili, ciascuno studente sarà responsabile in solido con gli altri assegnatari dei danni riscontrati negli spazi comuni della Residenza.
- 4) Gli studenti ospiti delle Residenze possono organizzare iniziative a carattere ricreativo, previa richiesta scritta presentata alla Direzione della Residenza e indirizzata al Magnifico Rettore e al Direttore Generale dell'Università e in copia conoscenza all'Ufficio Eventi, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. Sono pertanto vietate le feste in camera, ai piani o in locali diversi da quelli autorizzati. La richiesta deve essere sottoscritta dagli studenti organizzatori e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora dell'iniziativa, il motivo della stessa e l'elenco nominativo degli ospiti. Eventuali ospiti esterni partecipanti dovranno segnalare la loro presenza depositando un documento d'identità come espressamente indicato all'art. 7. n. 4) presso la portineria della Residenza. Gli studenti organizzatori devono versare un deposito cauzionale pari a € 200,00 con assunzione della responsabilità anche degli eventuali danni causati dai partecipanti oltre che di loro eventuali comportamenti contrari al presente Regolamento. La cauzione è restituita dopo aver verificato l'assenza di danni e che il locale concesso sia stato ripulito. In caso contrario è trattenuta, a parziale o totale copertura dei danni arrecati. Gli studenti organizzatori sono responsabili del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili ed alle attrezzature della residenza e dei locali. Gli eventi ricreativi organizzati dovranno concludersi tassativamente

entro le ore 24:00. I locali utilizzati dovranno essere riconsegnati nella disponibilità della collettività puliti e riordinati.

- 5) In tutte le aree sopracitate è vietato fumare.
- 6) Le regole specifiche per l'utilizzo delle parti comuni di cui al presente articolo sono contenute negli Allegati A e B, che formano parte integrante del presente Regolamento.

Art. 15 – Direzione della Residenza – Compiti e funzioni

- 1) Alla Direzione della Residenza spetta il compito di far rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento comunicando all'Università IULM la loro violazione.
- 2) Nel caso di comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli Allegati A e B o danni causati a beni mobili e immobili delle Residenze, la Direzione segnalerà le infrazioni riscontrate all'Università IULM per i provvedimenti del caso, come di seguito meglio disciplinato.
- 3) Eventuali lamentele o segnalazioni di disservizi, di qualsiasi natura, riguardanti il personale o altri ospiti dovranno essere portate a conoscenza dell'Università IULM.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 16 - Provvedimenti

- 1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sanzione pecuniaria;
 - c) sospensione temporanea;
 - d) revoca del posto alloggio.
- 2) Per mancato rispetto del divieto di fumo in luoghi pubblici, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (Legge 16/1/2003 n. 3).
- 3) Nel caso in cui la Direzione della Residenza rilevi infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, questa dovrà darne immediata comunicazione all'Università IULM che invierà allo studente una contestazione scritta con raccomandata a mano presso la Residenza Universitaria ove ha eletto domicilio o, nel caso di irreperibilità dell'ospite, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza comunicata all'atto dell'accettazione del posto. L'interessato, entro cinque giorni dalla notifica potrà presentare una memoria scritta.

Art. 17 - Richiamo scritto

- 1) L'Università IULM, a seguito di segnalazione da parte della Direzione della Residenza, potrà comminare la sanzione del richiamo scritto nei seguenti casi:
- presenza di animali nelle stanze o negli spazi comuni, con l'eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - presenza di materiale ingombrante (biciclette, brandine, carrelli del supermercato, ecc.) negli spazi comuni e nelle stanze;
 - presenza sui terrazzi e sui davanzali di oggetti che costituiscono pericolo di incolumità dei passanti;
 - presenza di alimenti deperibili durante il periodo di chiusura delle strutture;
 - presenza nella stanza di mobili o attrezzature asportati dai luoghi comuni;
 - buste di immondizia fuori dagli appositi contenitori;
 - mancata esecuzione di raccolta differenziata.

Art. 18 - Sanzione pecuniaria

- 1) L'Università IULM potrà applicare una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nei seguenti casi:
- negligenza nel tenere in ordine e puliti gli spazi assegnati;
 - disturbo agli ospiti e ai vicini. In particolare, dopo le ore 24.00 e prima delle ore 8.00;
 - comportamento non corretto nei confronti del personale della Residenza e degli altri ospiti;
 - ospitalità di estranei nella Residenza al di fuori degli orari consentiti;
 - presenza o uso nella stanza assegnata di fornelli elettrici o a gas, forni a microonde, frigoriferi o altro tipo di elettrodomestici se non appositamente predisposti o autorizzati per iscritto dalla Direzione della Residenza;
 - modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature;
 - per le violazioni di cui all'art. 4 n. 7 lett. P-Q;
 - ricevimento di estranei nella stanza senza comunicazione alla Direzione della Residenza.
- 2) Il ripetersi di una o più delle precedenti infrazioni al Regolamento durante il periodo di permanenza dell'ospite comporta l'applicazione dell'art. 19.

Art. 19 - Sospensione temporanea

- 1) Al ripetersi di una o più delle precedenti infrazioni previste dagli artt. 17 e/o 18 l'Università IULM può procedere all'allontanamento immediato dalla Residenza per un periodo di tempo commisurato alla gravità dei fatti riscontrati.
- 2) L'Università IULM può altresì procedere all'allontanamento cautelativo dalla Residenza in presenza delle motivazioni previste per la revoca del posto alloggio.

Art. 20 - Revoca immediata del posto alloggio

- 1) L'Università IULM, procede alla revoca immediata del posto alloggio nei seguenti casi:
- a) detenzione di armi, sostanze stupefacenti anche per uso personale, super alcolici, nell'alloggio assegnato, nei locali della Residenza o negli spazi dell'Università;

- b) omesso pagamento della retta e mancata liquidazione, a fronte di tre richiami, delle somme dovute per spese e/o sanzioni;
 - c) cessione in uso e/o in sublocazione ad estranei del proprio alloggio, oppure di altro posto alloggio momentaneamente vuoto, anche solo temporaneamente e gratuitamente;
 - e) qualora l'assegnatario risulti aver conseguito il beneficio sulla base di dichiarazioni non corrispondenti al vero;
 - f) gravi violazioni regolamentari nel corso della permanenza dello studente presso la Residenza;
 - g) comportamenti contrari all'ordine pubblico e alle leggi vigenti e, in particolare si segnala l'obbligo di comportamenti adeguati alle regole di convivenza e si sottolinea che la trasgressione alle stesse regole a causa di abuso di sostanze alcoliche e sostanze alteranti costituisce aggravante e sarà adeguatamente valutata in sede disciplinare e sanzionatoria;
 - h) cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla Residenza;
 - i) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive o comunque vietate dalla legge;
 - j) violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'ospite in oltre tre richiami scritti/sanzioni pecuniarie.
- 2) Nel caso di revoca del posto alloggio lo studente resta escluso dalla possibilità di partecipare alla assegnazione di alloggio nella Residenza Universitaria per i successivi anni accademici.

Allegati:

- Appendice A – Norme specifiche utilizzo spazi comuni – Residenza via Santander
- Appendice B – Norme specifiche utilizzo spazi comuni – Residenza Cascina Moncucco

ALLEGATO A – RESIDENZA VIA SANTANDER

Servizi: Sala Break – Sala Computer – Sala lavanderia - Cucine

SALA BREAK

La sala break è aperta a tutti i residenti e ospiti dei residenti che hanno rilasciato il documento presso la Reception e muniti di passe.

ORARIO ATTIVITA'

La sala è aperta tutti i giorni 24 h su 24 h

SALA COMPUTER

La sala è aperta soltanto ai residenti che possono usufruire di postazioni con collegamenti in Internet.

Ciascun residente per poter accedere ad una singola postazione dovrà prenotarsi presso la Reception su un apposito registro. Per ulteriori informazioni riguardo le modalità e i costi di utilizzo dell'accesso ad Internet si rinvia all'apposito Regolamento.

Nella sala è VIETATO FUMARE.

ORARIO ATTIVITA'

La sala è aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 24:00

SALA LAVANDERIA

La sala è aperta soltanto ai residenti che possono usufruire del servizio lavanderia organizzato secondo le modalità esposte nella reception.

Nella sala è VIETATO FUMARE.

ORARIO ATTIVITA'

La sala è aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 24:00

CUCINE

Le cucine sono aperte soltanto ai residenti.

ORARIO ATTIVITA'

La sala è aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 24:00

ALLEGATO B – RESIDENZA CASCINA MONCUCCO

Servizi: sala lavanderia – cucine comuni – sala break

□ SALA LAVANDERIA

La sala è aperta soltanto ai residenti che possono usufruire del servizio lavanderia organizzato secondo le modalità esposte nella reception.

Nella sala è VIETATO FUMARE.

ORARIO ATTIVITA'

La sala è aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 24:00

□ CUCINE COMUNI

Le cucine sono aperte soltanto per i residenti.

Nella sala è VIETATO FUMARE e utilizzare qualsiasi apparecchio elettrico non autorizzato.

ORARIO ATTIVITA'

La sala è aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 24:00

□ SALA BREAK

La sala è aperta soltanto ai residenti che possono usufruire del servizio organizzato secondo le modalità esposte nella reception.

Nella sala è VIETATO FUMARE.

ORARIO ATTIVITA'

La sala è aperta tutti i giorni 24 h su 24 h.